



COMUNE DI FARNESE

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2014

Articolo 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- a) titolare: il Comune di Farnese competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- b) responsabile: persona fisica individuata e designata ai sensi dell'art. 3 comma 1;
- c) incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- d) interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

2. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Farnese e collegato alla sala di controllo.

Articolo 2

Finalità del trattamento

- 1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:
 - a) prevenire atti vandalici;
 - b) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 38 del 23.04.2009;
- 2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 3

Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento è nominato con atto formale del Sindaco consultabile presso l'Ufficio Segreteria.
2. E' onere del responsabile provvedere a:
 - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
 - e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
 - f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - i) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4

Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
 - a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 5

Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
 - c) conservati per il massimo di sette giorni, salvo le deroghe espresse dell'art. 6 della legge n. 38 del 23.04.2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6

Ambienti di posizionamento delle telecamere

Le telecamere, ai sensi della legge n. 38 del 23.04.2009, possono essere posizionate in corrispondenza di luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 7

Risoluzione della ripresa

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare la circolazione stradale.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 38 del 23.04.2009.

Articolo 8

Periodo di conservazione delle immagini

1. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno sette giorni salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni della legge n. 38 del 23.04.2009.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Farnese, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Farnese, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;

- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 11

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 12

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Articolo 13

Trasmissione del Regolamento

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.